

Originale

Comune di Castelnuovo Bormida

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TIPO COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DELLA D.G.R. N. 8-8304/2024/XI DEL 18/03/2024 DELLA REGIONE PIEMONTE

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di aprile alle ore undicizero nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vengono per oggi convocato, i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Presente
ROGGERO GIOVANNI - Presidente	Sì
CUNIETTI MAURO - Consigliere	No
FACCI FABRIZIO RICCARDO - Consigliere	Sì
BOIDO PAOLO GASPARE - Consigliere	Sì
FERRALI CHIARA - Consigliere	Sì
GABUTTI STEFANIA - Consigliere	No
BETTINI VALENTINA - Consigliere	No
DONNINELLI MASSIMO - Consigliere	Sì
ROSSIN DINO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Dott. CANESSA MARIO VITTORIO - Segretario Comunale riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor ROGGERO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. N. 4 DEL 20/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TIPO COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DELLA D.G.R. N. 8-8304/2024/XI DEL 18/03/2024 DELLA REGIONE PIEMONTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco, relatore;

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 16 del 29/07/2023 ad oggetto 'APPROVAZIONE REGOLAMENTO TIPO COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DELLA D.G.R. N. 8-8304/2024/XI DEL 18/03/2024 DELLA REGIONE PIEMONTE' che in questa sede si intende integralmente richiamata e riportata 'per relationem';

Vista l'allegata nota della Provincia di Alessandria con la quale è stata inoltrata comunicazione della Regione Piemonte circa l'adozione della D.G.R. di cui all'oggetto di definizione di uno schema di regolamento tipo per la costituzione dei gruppi comunali di volontari di Protezione Civile con invito ai comuni di adeguare conseguentemente i propri regolamenti;

Ritenuto pertanto di provvedere in proposito adeguando il regolamento approvato in data 29/07/2023 al fine di renderlo congruo con quanto previsto dalla citata D.G. R. della Regione Piemonte del 18/03/2024;

Visto il testo del nuovo regolamento predisposto dagli uffici competenti;

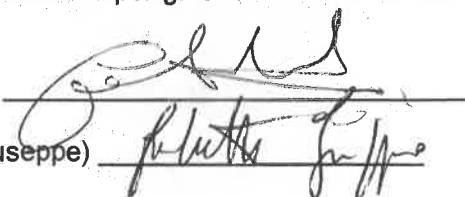
Acquisiti i sotto indicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Il responsabile del servizio (F.to Guerrina Alessandro)

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario (F.to Gabutti Giuseppe)



Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI N. 6

ASTENUTI N.

VOTI CONTRARI N.

VOTI A FAVORE N. 6

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare il nuovo regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Castelnuovo Bormida in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri pubblicata in gazzetta ufficiale 3 marzo 2023, n. 1 e redatto secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 8-8304/2024/XI del 18/03/2024 della Regione Piemonte, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il presente regolamento sostituisce quello approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2023.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte e alla Provincia di Alessandria per quanto di competenza.



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35 COMMA
1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 01 DEL 02 GENNAIO 2018, SECONDO LA
DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PCDM PUBBLICATO IN G.U. IL 03 MARZO
2023 E LA DGR REGIONE PIEMONTE N. 8-8304/2024/XI DEL 18/03/2024**

Art. 1 – regolamento Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

È approvato il regolamento del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Castelnuovo Bormida. Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Castelnuovo Bormida da ora così denominato e di seguito sarà indicato come GCVPC, con sede legale del Comune di Castelnuovo Bormida, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

In caso di gruppo comunale già esistente, il presente regolamento sostituisce quello già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2023.

1. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
2. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore";
3. L'iscrizione all'Elenco Territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, precede l'iscrizione al RUNTS, in armonia con quanto previsto all'art. 11, c. 1, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020;
4. L'operatività del GCVPC sarà formalmente riconosciuta solo a seguito di entrambe le iscrizioni, fatte salve le situazioni di emergenza, per le quali è consentito l'impiego del GCVPC a seguito di attivazione da parte di un'autorità di protezione civile, anche in carenza dell'iscrizione al RUNTS.
5. Il GCVPC, una volta costituito, potrà aderire ad organismi di volontariato, quali coordinamenti, comitati, etc. regolarmente iscritti all'Elenco territoriale della Regione Piemonte.

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della

disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. L'istanza di iscrizione all'Elenco Territoriale può essere presentata dal Sindaco o da un suo delegato. In quest'ultimo caso, la delega andrà allegata all'istanza stessa. In sede di presentazione della predetta istanza, dovrà essere allegato alla documentazione, l'atto del comune di cui all'art. 5, comma 5, del presente schema di regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - 2.a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - 2.b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012,
 - 2.c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi dell'ordinamento degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - 2.d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - 2.e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - 2.f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
 - 2.g. attività previste da apposite Circolari del Dipartimento della Protezione Civile, in ordine alle modalità di coinvolgimento del GCVPC, a supporto della gestione di eventi e manifestazioni.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5- Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini maggiorenni dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore. I minorenni devono avere compiuto anni 16.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec., ecc.); -
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.
Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati: copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - 1.a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - 1.b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;

- 1.c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- 1.d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
- a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
- f. Il volontario quando rappresenta il GCVPC e il Comune, deve tenere un comportamento consono al ruolo e all'immagine del gruppo e dell'ente, la divisa deve essere indossata e portata con decoro.

Art. 10 - Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
- 1.a. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- 1.b. Consiglio Direttivo;

1.c. Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 3 volontari per un gruppo con massimo 14 iscritti, composto da 5 volontari per un gruppo con massimo tra 15 iscritti e 25 iscritti, composto da 9 componenti per gruppi superiori a 25 iscritti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo che è membro del Consiglio Direttivo come il vice Coordinatore;
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti;
3. In caso di Dimissioni o decadenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore si andrà al voto.
4. In caso di dimissioni del 50% più uno dei consiglieri si andrà al voto;
5. In caso di dimissioni di consiglieri subentra il volontario primo escluso della lista; qualora fossero esauriti i candidati consiglieri si procede ad elezioni;
6. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo;
7. Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;
- 8) Il ruolo di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quello di amministratore, a

qualsiasi livello istituzionale.

Art. 13 - Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo da tre a cinque anni (5 è l'opzione preferibile, ai fini della continuità operativa) è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
11. Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati, il coordinatore operativo può avvalersi di una segreteria operativa, composta dai volontari del GCVPC, secondo modalità di scelta e organizzative interne.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile, previa adeguata formazione e addestramento.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto

dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di Castelnuovo Bormida assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Castelnuovo Bormida.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature messe a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Castelnuovo Bormida, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC sono concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

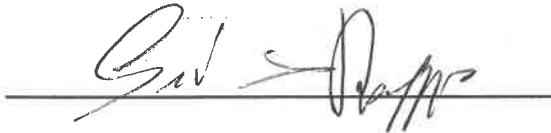
1. Il Comune mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di Castelnuovo Bormida sono previsti:
 - 2.a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - 2.b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n.106/2020, in quanto compatibile.

C.C. N. 4 DEL 20/04/2024

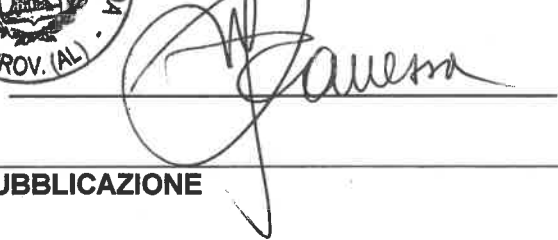
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TIPO COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DELLA D.G.R. N. 8-8304/2024/XI
DEL 18/03/2024 DELLA REGIONE PIEMONTE

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
ROGGERO GIOVANNI



Il Segretario Comunale
CANESSA MARIO VITTORIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 86 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi
a partire dalla data odierna.

Castelnuovo Bormida, 04/05/2024



Il Segretario Comunale
F.to: Canessa Mario Vittorio



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/04/2024

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Castelnuovo Bormida, 20/04/2024



Il Segretario Comunale
F.to: Canessa Mario Vittorio

